

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli – undicesima sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5846 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto:

ripetizione dell'indebitito

TRA

AGOSTA SERENA (C.F. GSTRSN87D54F839Z) rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio di Biase (C.F. DBSNTN76E21H926J) in virtù di procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via Emilio Scaglione n. 658.

ATTORE

E

DIFFUSION PRESS S.P.A. (P. IVA 02005690645) elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via F. Crispi n. 111 presso lo studio dell'Avv. Carlo Esposito dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attore chiedeva dichiararsi la nullità dell'art. 6 del contratto di fornitura sottoscritto tra le parti e condannare la Diffusion Press spa alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, ammontanti ad € 4.392,00 oltre tutte le somme successive,





interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.

Il procuratore del convenuto chiedeva in via preliminare dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adito a favore del Giudice di pace, dichiararsi improcedibile la domanda per la violazione della clausola compromissoria, contenuta all'art. 8 del contratto di fornitura e nel merito il rigetto della domanda, il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 4.3.2020 Agosta Serena conveniva in giudizio Diffusion Press spa.

L'attore, premesso che:

è titolare di un punto vendita di giornali quotidiani e periodici (c.d. "edicola") sito in Napoli alla via Emilio Scaglione n. 658;

il suddetto punto vendita viene rifornito dalla società convenuta la quale distribuisce quotidiani e periodici nell'area in cui si trova il Comune in cui ha sede l'edicola;

in data 8.9.2016 le parti sottoscrivevano un contratto di fornitura che all'art. 6 prevedeva l'obbligo per l'edicolante di corrispondere al distributore la somma mensile di € 100,00 (iva esclusa) a titolo di *"contributo parziale dei costi aziendali e di organizzazione sostenuti dal DL, per la distribuzione in favore del Rivenditore"*;


in ossequio a tale art. 6, la Sig.ra Agosta ha corrisposto al distributore la somma di € 4932,00 dal 2017 sino al 31.12.2020;

deduceva che:

la disposizione di cui all'art. 6 è priva di causa e nulla, per cui le somme indebitamente già corrisposte devono essere ripetute a favore di parte attrice;

la nullità della suddetta clausola rileva in relazione a svariati profili e nello specifico per:





- violazione dell'art. 5, co. 1, lett. b / d-quinquies e d-sexies d. lgs. n. 170/01, norma da intendersi come imperativa, in quanto il distributore ha applicato dei costi illegittimi “c.d. costi di gestione” esclusivamente a parte attrice e non ad altri punti vendita della zona, determinando delle gravi disparità di trattamento;

- violazione del principio di buona fede e correttezza contrattuale, atteso che il vigente Accordo Nazionale del 2005 prevede che la consegna deve avvenire presso il singolo punto vendita e senza costi aggiuntivi di trasporto, a differenza di quanto faceva la società convenuta;

- divieto di abuso di dipendenza economica all'art. 9, l. n. 192/98, in quanto la società convenuta opera in regime di monopolio e di esclusiva territoriale per la zona in questione, di talché l'attore non può rifornirsi presso altri distributori, secondo quanto evidenziato anche dall' Antitrust, nella propria Indagine Conoscitiva IC35 riguardante il settore dell'editoria quotidiana, periodica e multimediale;

in data 31.10.2019, l'istante inoltrava convenzione di negoziazione assistita alla società convenuta che tuttavia non aderiva;


chiedeva pertanto dichiararsi la nullità dell'art. 6 del suindicato contratto di fornitura e condannarsi la Diffusion Press spa alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, ammontanti ad € 4.392,00 oltre tutte le somme successive, interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.

Si costituiva ritualmente la convenuta e contestava la domanda dell'attore, deducendo che:

il Tribunale adito è incompetente, in quanto il *petitum* è inferiore alla somma di € 5.000 e il giudizio va dunque incardinato innanzi al Giudice di Pace;

la domanda è improcedibile, visto che l'art.8 di cui al contratto stipulato fra le parti dispone: *"Qualsiasi questione o controversia dovesse sorgere tra le parti sulla interpretazione, esecuzione, applicazione ed esatto adempimento del presente contratto, sarà rimessa alla decisione di un Collegio Arbitrale"*;





il contratto di fornitura è stato sottoscritto in data 8.9.2016, dunque alla fattispecie in esame va applicato il D. Lgs. n°170 del 24 aprile 2001, ma non così come modificato a seguito del D.L. n°50 del 24/04/2017, convertito, con le opportune modifiche, con la legge n. 96 del 21/06/2017 in virtù dell'applicazione del principio "*tempus regit actum*". Di conseguenza viene meno il presupposto per la violazione dell'art. 5, comma 1, lett. b, lett. d-quinquies e d-sexies del D. Lgs. n°170/2001;

vi è una consuetudine in essere con gli edicolanti locali per cui, al momento del raggiungimento di vendite di giornali e riviste per un ammontare pari o superiore ad € 3.000,00 sul liquidato, quest'ultimi non si vedono applicare alcun "costo aggiuntivo" per la consegna;

chiedeva pertanto in via preliminare dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adito a favore del Giudice di pace, dichiararsi improcedibile la domanda per la violazione della clausola compromissoria, contenuta all'art. 8 del contratto di fornitura e nel merito il rigetto della stessa domanda con vittoria di spese ed attribuzione.

Concessi i termini ex. art. 183 cpc e prodotta varia documentazione, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 7.11.2022.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va confermata *in toto* l'ordinanza del 7.1.21 con cui venivano rigettate le eccezioni preliminari.

Nello specifico va rigettata l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito in quanto la domanda ha ad oggetto l'accertamento della nullità di una clausola contrattuale ed ha, quindi, valore indeterminato.

Parimenti va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per violazione della clausola compromissoria di cui all'art.8 del contratto di fornitura atteso che siffatta clausola avrebbe dovuto essere specificamente approvata per iscritto mentre l'elenco in calce al





contratto, sottoscritto da parte attrice, fa riferimento genericamente ad un art. 8 denominato “*inoperosità del Rivenditore, aggiornamento contributo; facoltà del Rivenditore*” che nulla ha a che vedere con la clausola compromissoria, senza tener conto che lo stesso elenco contempla 11 artt. mentre il contratto *de quo* ne annovera soltanto 8.

Venendo, poi, al merito della questione in ordine alla violazione dell'art. 5 co. 1 del d. lgs. n. 170/01 va evidenziato che le lettere d-quinquies e d-sexies chiaramente garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali mentre la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore.

Eventuali clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti che vadano nella direzione opposta sono da considerarsi nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viciano il contratto cui accedono, proprio come nel caso di specie.

Invero la nullità del summenzionato art. 6 del contratto di fornitura rileva anche in ordine ai dettami disposti dall'Accordo Nazionale sulla vendita di giornali quotidiani e periodici del 19/05/2005 che, all'art. 10, dispone come il rivenditore non sia tenuto a corrispondere alcun compenso al soggetto che svolge l'attività di distribuzione.

Orbene la pretesa della Diffusion Press di esigere un corrispettivo a fronte della consegna dei quotidiani e dei periodici viola anche il principio della buona fede oggettiva che, in tema contrattuale, deve sovrintendere all'esecuzione del contratto così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione e, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase (cfr. Cass., n. 5348/09; Cass., n. 15476/08).

Nella medesima direzione va la Corte di Appello di Palermo che con sentenza n. 1027/2019 ha acclarato che: “*...risulta illegittima l'applicazione di costi aggiuntivi per la consegna del prodotto editoriale da parte del distributore nei riguardi del singolo rivenditore ed a nulla rileva che quest'ultimo abbia sottoscritto un contratto con una clausola che preveda tali costi aggiuntivi in quanto illegittima, così come è del tutto irrilevante la circostanza che in assenza di tale costo aggiuntivo la consegna del distributore avverrebbe in perdita giacché*





è l'intero sistema della diffusione della stampa ad essere imperniato sulla remunerazione agganciata al venduto e non anche ai costi effettivi di immissione sul mercato del prodotto editoriale”.

Da ultimo, va rilevato che parte attrice è nell'oggettiva impossibilità - vista l'esclusiva territoriale in capo alla Diffusion Press spa - di procurarsi quotidiani e periodici da altro distributore.

Pertanto, alla luce delle motivazioni suesposte, la domanda è fondata e va accolta limitatamente alle somme in origine maturate non avendo l'istante specificato quelle successive.

Non si fa luogo, poi, a rivalutazione trattandosi di debito di valuta e non avendo dato l'attore prova del pregiudizio subito.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo ed attribuzione.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art.282 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Agosta Serena nei confronti di Diffusion Press S.p.A. con atto di citazione notificato il 4.3.2020, così provvede:

1. condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 4.932,00 oltre interessi legali dalla domanda;
2. condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 2.552,00 per onorario ed euro 545,00 per spese oltre s.g., IVA e CPA con attribuzione all'Avv. Antonio di Biase.

Così deciso in Napoli, il 2.2.2023

IL GIUDICE

(Dott. Ciro Caccaviello)

